

Emergenza Covid-19: Circolare ABI 9 aprile 2020 – Procedure INPS di semplificazione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 14, 2020



Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 31 marzo, avente ad oggetto la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”

Vi informiamo che l’ABI, con propria circolare allegata, chiarisce come le semplificazioni che l’Inps ha introdotto per ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali) concorrano a velocizzare anche l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

In sintesi, dal 6 aprile le procedure Inps per l’accredito dei

trattamenti di sostegno al reddito non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dell'Istituto che comunicano direttamente con le banche.

In particolare, l'Inps ha semplificato il c.d. modello "SR41" con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche.

ABI segnala pertanto che:

(i) la comunicazione di cui all'Allegato A3 della Convenzione risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all'Inps. Infatti, il codice iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all'Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all'Inps;

(ii) è altresì possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro

all'Inps;

(iii) con riferimento all'allegato A4, per la dichiarazione di cui al punto 3, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall'Inps a seguito dell'inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda);

(iv) la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

Per ulteriori approfondimenti trasmettiamo la circolare dell'ABI con la documentazione allegata.

All.ti

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano 089200841 m.villano@confindustria.sa.it

Allegato

[Lettera circolare _prot. ucr 000696-1](#)

TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg. 14/04)

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 14, 2020



Europa

Albania: le Autorità dell'Albania hanno disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l'Italia. NB: per l'organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d'origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all'importatore, solo successivamente, una volta terminata l'emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l'UE e la Turchia.

Austria: il Governo austriaco ha varato ulteriori misure restrittive dal 19 marzo prevedendo un periodo di quarantena domiciliare per tutte le persone che rientrano in Austria dall'Italia. Le persone provenienti dall'Italia che hanno la

residenza principale o secondaria o la dimora abituale in Austria, vengono equiparati ai cittadini austriaci e quindi possono liberamente rientrare in Austria dall'Italia a condizione che accettino di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni. I viaggiatori che intendono solo attraversare l'Austria potranno farlo anche in assenza del suddetto certificato medico, a condizione che il transito attraverso il territorio austriaco avvenga senza soste. I controlli presso le frontiere del Paese rimangono in atto fino al prossimo 3 aprile. I frontalieri e il personale diplomatico sono esenti dalle suddette restrizioni. E' stata decretata la sospensione completa del traffico di frontiera presso 47 valichi confinari "minori" su un totale di 56 di frontiera con l'Italia. Le persone provenienti dall'Italia via terra possono entrare nel Paese a condizione che siano in possesso di un certificato medico (che non sia stato emesso oltre i quattro giorni precedenti) che attesti la negatività al test del Coronavirus. Esente da restrizioni è anche il traffico delle merci su rotaia e su strada. I relativi conducenti potranno essere sottoposti a controlli sanitari. Il traffico aereo con l'Italia è sospeso mentre ai treni passeggeri è consentito solo il transito attraverso l'Austria senza effettuare fermate. Il Land Tirolo ha imposto la chiusura della regione fino al 5 aprile 2020. L'ordinanza prevede il divieto di accesso ai luoghi pubblici, garantendo però la sicurezza dell'approvvigionamento e la libera circolazione delle merci per tutti i comuni. I cittadini stranieri devono lasciare il territorio del Tirolo se non lavorano per i servizi di emergenza, le infrastrutture critiche e per la fornitura di beni essenziali (alimenti, farmaci) e le forniture di servizi di interesse generale (rifiuti, trasporti pubblici, elettricità, acqua, assistenza sanitaria). Le forze dell'ordine vigileranno sull'applicazione della norma, per cui è prevista una multa fino a 3.600 euro.

sarà comunque consentito il transito per il Tirolo, dunque al valico del Brennero gli autotrasportatori in entrata in Austria dovranno dimostrare la destinazione finale e la

possibilità di proseguire il viaggio senza soste. È invece vietato il traffico con origine e destinazione in Tirolo, con l'eccezione dei beni di prima necessità (alimenti, farmaci).

Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotta i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l'accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).

Bielorussia: le Autorità sanitarie bielorusse hanno introdotto protocolli sanitari specifici per i passeggeri in arrivo da Paesi nei quali si registrano casi di contagio. Le nuove procedure comportano, già a bordo dell'aeromobile, la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All'arrivo all'aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l'eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti i passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali. La compagnia aerea di bandiera Belavia ha disposto la sospensione dei collegamenti con l'aeroporto di Milano Malpensa dal 12 marzo al 15 aprile e dei collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino dal 16 marzo al 15 aprile.

Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l'ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l'Italia.

Bulgaria: da mercoledì 18 marzo 2020 e fino a data da definire è in vigore divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Fanno eccezione i cittadini bulgari e gli stranieri con permesso di soggiorno bulgaro permanente o di lungo termine e i loro familiari.

Cipro: il Governo cipriota ha disposto l'adozione di misure restrittive e di contenimento, al momento in vigore fino al 30 aprile. In particolare, è stata decisa l'interruzione dei collegamenti aerei passeggeri, solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita, a partire dalle 3 del mattino di sabato 21 marzo 2020. Dal 14 marzo le categorie di persone che posso fare ingresso a Cipro sono: cittadini ciprioti, cittadini residenti legalmente nella Repubblica di Cipro, lavoratori, studenti, diplomatici.

Croazia: tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia saranno sottoposti ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni in struttura individuata di volta in volta dalle autorità croate. Tali direttive prevedono delle eccezioni per i trasportatori di merce e per i tir. Questi ultimi non sono sottoposti a misure di quarantena o isolamento ma, una volta verificata l'assenza di sintomi influenzali, saranno ammessi nel Paese a condizione che ne fuoriescano in giornata e che non lascino la cabina del veicolo. Ciò vale sia per le consegne di merci in Croazia che per i transiti verso altri paesi, purché i paesi di destinazione autorizzino l'ingresso di tali autoveicoli. Per l'uscita dal Paese non sono invece previste restrizioni.

Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 13 aprile e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.

Estonia: sarà consentito l'accesso nel Paese solamente a cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi covid-19. Tutti i viaggiatori in provenienza da aree ad alta incidenza del virus sono tenuti a rimanere in autoisolamento per due settimane. Non vi sono restrizioni per l'uscita dall'Estonia.

Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato la cancellazione dei voli diretti Helsinki-Milano (e viceversa) tra il 12 marzo e il 7 aprile e la cancellazione di

tutti i voli diretti Helsinki-Roma (e viceversa) tra il 12 marzo e il 7 aprile 2020. Ha inoltre annunciato la cancellazione di 2400 voli tra il 29 marzo e il 30 aprile (tra cui tutti i collegamenti diretti a Bologna, Venezia, Stoccarda, Spalato e Uumaja) e la forte riduzione dei voli verso ulteriori destinazioni nazionali ed europee

Francia: sono chiuse le frontiere esterne all'area Schengen, tranne che per coloro che rientrano in patria. Le frontiere interne (quindi anche quella con l'Italia) rimangono aperte. Taxi e hotel potrebbero inoltre essere messi a disposizione del personale sanitario. Per il momento, i viaggiatori in arrivo in Francia dall'Italia non sono oggetto di nessun provvedimento particolare. In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie, si raccomanda di contattare il centro SAMU (Tel. 15 numero gratuito) e di non recarsi direttamente dal medico o al pronto soccorso. I conviventi delle persone risultate positive al COVID-19 dovranno osservare una quarantena domiciliare di 14 giorni. Dalla Francia è operativo un solo volo operato da Alitalia da Parigi a Roma Fiumicino.

Germania: l'ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro o stringenti motivi di necessità per entrare nel Paese (ad es. lutto in famiglia o esigenze di salute). L'uscita dal Paese è regolarmente consentita. L'ingresso nel Paese è anche consentito ai cittadini UE che siano in transito verso il proprio Paese di origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si continuerà il viaggio verso tale Paese (è il caso dei cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia facendo scalo in Germania).

I cittadini italiani che non rispettano queste condizioni (ad es. che non hanno ancora il biglietto per la prosecuzione del viaggio verso l'Italia, o che desiderano entrare in Germania pur non rientrando nelle categorie sopra specificate) saranno respinti alla frontiera.

Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti

i voli da e per l'Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali.

Islanda: la compagnia aerea SAS ha sospeso i collegamenti aerei tra l'Islanda e gli aeroporti di Milano, Venezia, Bologna e Torino dal 4 al 16 marzo.

Kosovo: le Autorità locali hanno rafforzato il monitoraggio ai valichi d'ingresso (aeroportuale e terrestri). Al momento, personale specializzato verifica la sussistenza di sintomi quali febbre alta, tosse o problemi respiratori dei viaggiatori in arrivo e valuta se sottoporli ad ulteriori accertamenti sanitari. Le Autorità hanno altresì disposto la sospensione dei voli sulla tratta Pristina-Verona, nonché la sospensione di tutti i collegamenti aerei e terrestri con l'Italia. NB: per l'organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d'origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all'importatore, solo successivamente, una volta terminata l'emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l'UE e la Turchia.

Lettonia: i passeggeri in arrivo su voli provenienti da Milano, Bergamo, Venezia e Verona dovranno compilare in aeroporto un modulo in cui indicare la Regione di provenienza, luoghi visitati di recente nonché la durata e il luogo di soggiorno in Lettonia.

Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell'aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.

Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà

sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. NB: per l'organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d'origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all'importatore, solo successivamente, una volta terminata l'emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l'UE e la Turchia.

Malta: le Autorità locali hanno interrotto tutto il traffico passeggeri, aereo e marittimo, da e per l'Italia. Di conseguenza, sono sospesi tutti i voli e i permessi di attracco per le navi da crociera provenienti dall'Italia.

Moldavia: tutti i voli da/per l'Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo.

Monaco: i lavoratori che ritornano dall'Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.

Montenegro: vietato l'ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.

Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall'Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell'area Schengen.

Polonia: è vietato l'ingresso nel Paese per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia,

previa quarantena obbligatoria). Sono reintrodotti temporaneamente i controlli alla frontiera, sono sospesi i collegamenti aerei e ferroviari internazionali di passeggeri, mentre resta possibile lo spostamento via terra in auto o in autobus, ove disponibile. NB: si informano i connazionali che martedì 7 aprile è disponibile un volo operato da Alitalia, da Varsavia a Roma. Per informazioni e prenotazioni si rimanda ai siti dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia: https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/resource/doc/2020/04/avviso_ai_connazionali_volo_di_rimpatrio_.pdf della compagnia aerea https://www.alitalia.com/it_it/.

Portogallo: sospensione del traffico aereo con l'Italia, a partire dalle 23.59 del 10 marzo. Ad oggi è possibile raggiungere via aerea l'Italia dal Portogallo solo facendo ricorso a triangolazioni di voli. Al momento, sono ancora attivi collegamenti aerei da/per l'Italia attraverso alcuni scali europei (ad esempio Londra, Parigi, Nizza, Francoforte, Bruxelles).

Regno Unito: il governo inglese ha invitato le persone che hanno viaggiato nei comuni italiani attualmente sotto ordinanze restrittive a isolarsi in casa e chiamare l'NHS al numero 111 per informarli, anche in mancanza di sintomi. Per le persone che hanno viaggiato nel resto d'Italia, il governo ha invitato a informare l'NHS e a isolarsi solo nel caso si sviluppino sintomi attribuibili al virus.

Repubblica Ceca: dopo le ore 23.59 locali del 29 marzo, il transito di persone attraverso la Repubblica Ceca, sia via terra che attraverso l'aeroporto di Praga, è permesso soltanto a chi segnali all'Ambasciata d'Italia a Praga (ambasciata.praga@esteri.it) nome e cognome delle persone in transito, data di nascita, numero di documento, indicazione dei punti di entrata e uscita dalla Repubblica Ceca, mezzo di trasporto e itinerario previsto in Repubblica Ceca. La segnalazione deve avvenire almeno 36 ore prima dell'ingresso in Repubblica Ceca. NB: Si informano i connazionali che è disponibile un volo da Praga a Roma Fiumicino il 4 aprile. Si raccomanda di consultare le informazioni riportate sul sito

dell'Ambasciata d'Italia a Praga

Repubblica Popolare Cinese: a partire dal 28 marzo le Autorità cinesi hanno sospeso l'ingresso di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, nel Paese.

Romania: il Ministro dell'Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell'UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o familiari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari. NB: I connazionali che si trovano attualmente in Romania in via temporanea e che hanno urgente e comprovata necessità, nel rispetto della normativa vigente, di rientrare in Italia, sono invitati a visitare il sito web dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest (www.ambbucarest.esteri.it), con particolare riferimento all'approfondimento dedicato all'emergenza COVID-19: https://ambbucarest.esteri.it/ambasciata_bucarest/it/archivio-news/coronavirus.html.

Russia : a decorrere dalle 00:01 di venerdì 27 marzo, sono sospesi tutti i voli di linea e charter internazionali da e per Mosca, ad eccezione di quelli destinati al rimpatrio di cittadini russi dall'estero e di quelli effettuati a seguito

di specifiche decisioni del Governo della Federazione Russa. NB: è disponibile un volo operato da NEOS da Mosca, con scalo a San Pietroburgo e rientro su Roma Fiumicino, il 9 aprile. Per maggiori informazioni www.ambmosca.esteri.it e prenotazioni su www.neosair.it.

Serbia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. Tale misura non si applica ai cittadini stranieri a cui è stata concessa la residenza temporanea o la residenza permanente nella Repubblica di Serbia, che sono membri del personale dei veicoli per il trasporto di merci, delle navi mercantili, del personale nei veicoli ferroviari, personale negli aerei, che svolgono il trasporto internazionale stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l'aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall'Italia.

Slovenia: Il Ministero della Salute della Repubblica di Slovenia ha emanato un Decreto, entrato in vigore l'11.03.2020 alle ore 18.00, con cui si stabiliscono le condizioni di ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana per le persone. Sono stati istituiti sei punti di controllo nell'area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Fusine / Rateče, Stupizza / Robič, Sant'Andrea / Vrtojba, Ferneti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok, Rabuiese / Škofije. Tutti gli altri collegamenti stradali tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sono stati chiusi. Il trasporto ferroviario di persone tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana è stato soppresso. L'ingresso nella Repubblica di Slovenia di persone che non siano cittadini sloveni o non abbiano residenza anagrafica stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia è permesso a coloro che presentino un certificato medico, non più vecchio di tre giorni, che dichiari esito negativo al test SARS-CoV-2 (COVID-19). Se il viaggiatore non fornisce la prova di cui

sopra, gli sarà permesso di entrare nella Repubblica di Slovenia nel caso in cui la temperatura corporea sia inferiore a 37,5 gradi Celsius e non mostri chiari segni di infezione del tratto respiratorio superiore (tosse, rinorrea, respiro corto). E' stato altresì disposto il divieto di ingresso dei veicoli merci dall'Italia, ad eccezione dei carichi destinati in Slovenia e dei materiali medici e di prima necessità destinati a paesi terzi.

Spagna (agg.14/04): in data 16 marzo, il Governo spagnolo ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere terrestri spagnole. Pertanto, a partire dalla mezzanotte del 16 marzo è consentito l'ingresso in Spagna solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna, ai lavoratori transfrontalieri e alle persone con documentate cause di forza maggiore. Ciò non impedisce ai cittadini italiani che avessero necessità urgenti di far rientro al proprio luogo di residenza in Italia. Sono esclusi dalla disposizione in parola il personale diplomatico e consolare accreditato in Spagna e i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Spagna. La circolazione delle merci continuerà ad essere permessa senza restrizioni. NB: Si informano i connazionali che sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Madrid sono disponibili informazioni aggiornate sulle opzioni di viaggio per i connazionali temporaneamente in Spagna che debbano rientrare in Italia per ragioni di assoluta urgenza, nel rispetto della normativa in vigore. Si raccomanda di consultare www.ambmadrid.esteri.it.

Svizzera: restrizioni nei collegamenti aerei e ferroviari con l'Italia.

Turchia (agg.14/04): le autorità locali hanno sospeso, dal 28 marzo, fino a nuovo avviso, tutti i collegamenti aerei internazionali e, dal 4 al 20 aprile, tutti i voli nazionali e i servizi di autobus interurbani.

Ucraina: le autorità ucraine hanno prorogato fino al 24 aprile il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e con permesso di soggiorno.

Ungheria: divieto assoluto di entrare in Ungheria per chi viene dall'Italia.

Americhe

Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.

Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali, per un periodo iniziale di due settimane, l'aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.

Argentina: le Autorità locali hanno stabilito l'interruzione dei collegamenti aerei per 30 giorni con l'Europa ed è disposto il divieto di ingresso e permanenza degli stranieri non residenti che non rispettino la normativa di autoisolamento obbligatorio e le misure sanitarie vigenti. Per quanto riguarda la normativa sull'autoisolamento, vige l'obbligo (con sanzioni penali in caso di violazione) di quarantena di 14 giorni per tutti coloro che siano arrivati da o che abbiano transitato negli ultimi 14 giorni nei paesi considerati a trasmissione sostenuta del virus. È disposto inoltre la obbligo di autoisolamento per 14 giorni per tutte le persone che rappresentino casi sospetti o confermati, o persone che siano state in contatto con casi confermati o sospetti, nonché l'obbligo per chi dovesse arrivare nel paese dopo aver transitato per paesi a trasmissione sostenuta di fornire tutte le informazioni sull'itinerario seguito e sul domicilio nel territorio nazionale.

Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l'ingresso ad alcun passeggero in arrivo.

Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle

locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.

Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E' consentito il solo rientro dei cittadini boliviani. E' stata disposta anche la sospensione di tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.

Brasile: è stata decretata la restrizione all'ingresso, per trenta giorni, degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese. Lo sbarco sarà eccezionalmente autorizzato solo in casi di necessaria assistenza medica o connessione aerea per rimpatrio. Il provvedimento non si applica al trasporto merci.

Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l'eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi.

Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri. La misura non si applica alle merci. Sarà consentito uscire dal Paese, ma non rientrare, ad eccezione dei cileni e degli stranieri residenti che dovranno sottoporsi all'arrivo alla quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Colombia: divieto di ingresso, a partire dal 23 marzo e per 30 giorni, per tutti i viaggiatori internazionali.

Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e' garantito l'ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all'estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque

partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo.

Ecuador: il Ministero della Salute dell'Ecuador ha stabilito che a tutti viaggiatori provenienti dall'Italia sarà richiesta una quarantena obbligatoria domiciliare di 14 giorni. La stessa misura viene applicata anche ai viaggiatori diretti alle isole Galapagos.

El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia

Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.

Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall'11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.

Guatemala: chiusura temporanea di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri.

Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili.

Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.

Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.

Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all'ingresso nel Paese per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2020 per i viaggiatori provenienti dall'area Schengen.

Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono

più autorizzate ad attraccare nell'isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo

Messico: è disponibile un volo da Cancun a Milano Malpensa il 25 marzo. Per informazioni: www.neosair.it

Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall'Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall'Italia.

Panama: sospensione dei collegamenti aerei con l'Europa, per un periodo di 30 giorni, eventualmente prorogabile, a partire dal 15 marzo.

Paraguay: le Autorità hanno decretato l'estensione della chiusura delle frontiere fino al 12 aprile.

Perù: decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 per un periodo di 30 giorni.

Repubblica Dominicana: le Autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli dall'Europa a partire dalle 6 del mattino ora locale del 16 marzo e fino al 15 aprile.

Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell'isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.

St. Maarten: le autorità hanno sospeso a partire da martedì 17 marzo 2020, per due settimane, l'arrivo sull'Isola di voli e navi provenienti dall'Unione Europea.

Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall'Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.

Stati Uniti: il Presidente degli Stati Uniti ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione

temporanea, per un periodo iniziale di 30 giorni, dell'ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell'Area Schengen, inclusa l'Italia, e in Cina e Iran. La disposizione è entrata in vigore dal 13 marzo 2020 ora locale della costa est. Sono previste alcune eccezioni al divieto di ingresso (cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico e altri).

Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Trinidad – Tobago: divieto all'ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.

Turks and Caicos: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.

Uruguay: quarantena obbligatoria di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Venezuela: sospensione dei voli da e per il Venezuela provenienti dall'Europa.

Medio Oriente

Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell'infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.

Arabia Saudita: è stata disposta la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l'Arabia Saudita a partire dal 15 marzo e la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi. Alla luce delle temporanee restrizioni di viaggio vigenti, la validità di tutte le tipologie di visto prima della scadenza può essere prolungata tramite l'applicazione Absher o presso l'ufficio territoriale competente del Dipartimento generale

per i passaporti del Ministero dell'Interno

Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.

Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito) a partire dal 25 marzo e per un periodo di 2 settimane, ulteriormente prorogabili.

Giordania: è stata dichiarata la sospensione totale dei voli da/per la Giordania a partire da martedì 17 marzo. Le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Entrambe le disposizioni saranno in vigore fino al 27 aprile.

Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall'Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell'orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.

Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l'Iran e hanno vietato l'ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbiano anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.

Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che è vietato l'ingresso in Israele a tutti coloro che provengono dall'Italia.

Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait. Alla luce della drastica riduzione del traffico aereo da/per l'Europa, l'Ambasciata d'Italia in Kuwait, in raccordo con altre Ambasciate UE nel Paese e con il Ministero degli Affari Esteri kuwaitiano, sta lavorando per organizzare un volo straordinario. Per informazioni in proposito e per segnalare la propria presenza nel Paese e l'intenzione di rientrare in

Italia, è possibile contattare
l'indirizzo: consolare.alkuwait@esteri.it

Libano: il Governo libanese ha proclamato lo stato di mobilitazione generale e adottato misure restrittive che prevedono la chiusura dell'aeroporto di Beirut, di tutti i porti e di tutti i valichi di frontiera terrestri dal 18 al 29 marzo 2020. NB: la Middle East Airlines ha aperto le prenotazioni per il volo ME231 per Roma Fiumicino con partenza da Beirut sabato 11 aprile alle ore 12:45. I connazionali interessati sono pregati di procedere all'acquisto del biglietto sul sito della compagnia aerea www.mea.com.lb e di informarne l'Ambasciata inviando un'email all'indirizzo cons.beirut@esteri.it.

Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.

Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l'ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica.

Qatar: le Autorità locali non consentono l'ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, incluso coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza.

Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall'Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

Armenia: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Australia: divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. Tali ultime restrizioni all'ingresso non si applicano ai cittadini australiani, ai residenti permanenti e ai loro familiari più prossimi (coniugi, figli minori, tutori legali –

non i genitori), nonché' al corpo diplomatico. NB: la Qatar Airways ha messo a disposizione dei viaggiatori in rientro uno sconto del 10% per i voli in partenza fino al 15 aprile 2020. La campagna promozionale è accessibile dal link disponibile sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Canberra www.ambcanberra.esteri.it, sezione Notizie e Comunicati Stampa. Il codice promozionale da utilizzare per accedere allo sconto è il seguente: "TRAVELHOME".

Azerbaigian: i viaggiatori provenienti dall'Italia dovranno presentare un certificato medico che attesti la negatività al virus per poter ottenere il visto.

Bangladesh: le Autorità del Bangladesh hanno disposto la chiusura dei voli in entrata ed uscita dal Bangladesh fino al 14 aprile. Resta aperta solo la rotta sulla Cina meridionale Dhaka – Guangzhou. A chiunque sia stato in un Paese dell'Unione Europea o Iran a partire dal 1 marzo 2020 è vietato, in ogni caso, l'ingresso in Bangladesh, fino al 15 aprile 2020. Ai titolari di un passaporto dell'Unione Europea, che dovessero entrare in Bangladesh utilizzando la tratta Dhaka – Guangzhou e che dal 29 febbraio 2020 erano in un Paese diverso da quelli dell'Unione Europea o dall'Iran, sarà consentito l'ingresso, a condizione che siano in possesso di un visto valido. Per questa categoria è tuttavia necessario ottenere un certificato medico che indichi che la persona non presenta sintomi compatibili con COVID-19. Il certificato medico deve essere stato rilasciato nelle 72 ore precedenti.

Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.

Brunei: le Autorità sanitarie locali hanno introdotto misure restrittive sia per l'ingresso che per l'uscita dal Paese. E' negato l'accesso ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Italia.

Cambogia: a partire dal 17 marzo e per i successivi 30 giorni, non sarà più consentito l'ingresso nel Paese a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Cina: in molte città della Cina, a partire da Pechino, le

autorità stanno introducendo misure limitative dei movimenti, tra cui l'obbligo di osservare 14 giorni di auto-quarantena presso la propria dimora per cittadini e viaggiatori in arrivo dall'estero.

Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all'ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d'affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell'Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d'ingresso.

Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo.

Filippine: per quanto riguarda i viaggiatori provenienti dall'Italia è autorizzato l'ingresso nelle Filippine solo ed esclusivamente alle seguenti categorie: cittadini italiani o di qualunque nazionalità solo se muniti di un certificato medico rilasciato nelle ultime 48 ore che attesti che è stato fatto il test per il Covid-19 ed esso è risultato negativo; cittadini filippini e loro familiari che rientrano in patria; cittadini italiani e stranieri solo se residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l'ingresso.

Georgia: il Governo georgiano ha comunicato che, a partire dal 21 marzo, verranno sospesi tutti i collegamenti aerei, con l'eccezione di quelli concordati con il Governo stesso dalla compagnia Georgian Airways.

Giappone: alle 23.59 ora locale del 26 marzo stesso, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che

provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l'ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera. NB: è stata sospesa la validità fino al 30 aprile dei visti emessi dal Consolato e dall'Ambasciata giapponese in Italia (ovvero l'etichetta incollata nel passaporto che serve per il primo ingresso in Giappone). Pertanto, chi ha ottenuto il Japan Visa da Consolato/Ambasciata giapponesi entro il 20 marzo e non è ancora entrato in Giappone, dal 21 marzo non potrà più utilizzarlo a tal fine e dovrà richiedere un nuovo visto. Sono inoltre sospese tutte le esenzioni di visto, per cui si rende necessario a partire dal 20 marzo, per qualsiasi viaggio in Giappone, a qualunque titolo, fare domanda di visto presso le Rappresentanze giapponesi in Italia. Il 7 aprile, nelle Prefetture di Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo e Fukuoka, è stato dichiarato lo stato di emergenza, che resterà in vigore fino al 6 maggio.

Hong Kong: vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall'estero all'aeroporto internazionale di Hong Kong.

India (agg.14/04): il Primo Ministro Modi il 14 aprile ha annunciato che il "lockdown", decretato per l'intero Paese a partire dal 25 marzo, resta in vigore fino al 3 maggio 2020.

Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l'ingresso e il transito in Indonesia. NB: disponibile un volo da Bali Denpasar a Milano Malpensa in partenza il 7 aprile.

Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.

Kazakistan: è vietato l'ingresso ed è sospeso il rilascio dei visti per tutti i cittadini provenienti dall'Italia.

Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita

Malaysia: le Autorità federali malesi hanno imposto un divieto

d'ingresso e di transito nel Paese nei confronti dei viaggiatori italiani a decorrere da venerdì 13 marzo 2020.

Maldives: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall'Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 di sabato 7 marzo, ora locale.

Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l'altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.

Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.

Nepal (agg.14/04): è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 30 aprile e la chiusura di tutti i valichi di terra.

Nuova Caledonia: in risposta all'emergenza sanitaria COVID-19, le autorità locali hanno stabilito che tutti i passeggeri che arrivano all'aeroporto di Tontouta saranno messi in isolamento domiciliare per 14 giorni, se non sintomatici. I trasgressori saranno soggetti a una multa di 90.000 franchi.

Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia. NB: A chi si trovi in Nuova Zelanda e debba raggiungere Auckland o l'aeroporto internazionale Christchurch per poter rientrare in Italia, è consentito l'uso di voli interni, in quanto la necessità di raggiungere un aeroporto è ritenuta un motivo essenziale per il viaggio. In particolare, a chi debba spostarsi sul territorio neozelandese per le ragioni indicate, è consentito prendere un mezzo proprio (auto, anche a noleggio, o veicolo guidato da amici/parenti), un taxi o un servizio di condivisione del trasporto, trasporto pubblico via terra, voli interni. Per

maggiori informazioni sulle opzioni di trasporto, consultare www.covid19.govt.nz.

Papua Nuova Guinea: vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall'estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.

Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all'11 aprile 2020, con possibilità di estensione.

Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall'Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.

Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore.

Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l'ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico. A tutti i connazionali presenti a vario titolo nel Paese e che intendano rientrare in Italia, si raccomanda di contattare in tempi rapidi la compagnia aerea di riferimento, per verificare le rotte ancora disponibili. In particolare, risultano ancora operative le compagnie Qatar Airways (con scalo a Doha), Sri Lankan Airways (volo diretto Colombo-Londra), Edelweiss (Swiss Air). Tali indicazioni potrebbero cambiare con scarso o nessun preavviso.

Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.

Taiwan: le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 19 marzo il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri.

Tailandia: divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.

Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all'ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.

Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l'Italia.

Uzbekistan: le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. I collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l'estero sono sospesi per 40 giorni a partire dal 20 marzo.

Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l'ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all'obbligo di quarantena

Africa

Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l'ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall'autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l'Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.

Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall'Italia.

Benin: le Autorità hanno disposto l'obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell'ingresso nel territorio del Benin per tutti i cittadini stranieri e beninesi provenienti da Paesi ad elevata diffusione di COVID-19, inclusa l'Italia (intero territorio nazionale). All'arrivo presso l'aeroporto

internazionale di Cotonou gli ufficiali sanitari locali accompagneranno i viaggiatori in provenienza dalle aree a rischio fino al luogo individuato per lo svolgimento della quarantena: è consentito svolgerla presso la propria abitazione o un hotel di propria scelta, se questi verranno valutati adeguati dalle competenti dalle Autorità. In alternativa il governo beninese ha individuato 10 strutture alberghiere che accettano persone in quarantena. Per isolare invece ed eventualmente curare le persone che presentano sintomi è stata approntata una struttura sanitaria a Cotonou mentre sono in corso di realizzazione ulteriori strutture a Calavi e Natitingou.

Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.

Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.

Capo Verde: le Autorità capoverdiane, a partire da domani, mercoledì 18 marzo, hanno proibito per un periodo di tre settimane tutti i voli in provenienza dai paesi europei

Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.

Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno disposto, dal 20 marzo, la chiusura delle frontiere terrestri e aeroportuali con la conseguente sospensione di tutti i voli commerciali, ad eccezione di quelli cargo.

Costa D'Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l'isolamento a scopo precauzionale.

Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Egitto: tutti i voli da e per l'Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all'Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un

messaggio all'indirizzo e-mail cairo.rimpatri@esteri.it in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell'Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it.

Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un'apposita struttura ospedaliera denominata 'Villaggio Community Hospital' ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall'Italia

Etiopia: le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all'arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l'Hotel Skylight, nelle vicinanze dell'Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi. Il volo della Ethiopian Airlines da Addis Abeba a Milano è stato sospeso dal 17 marzo, quello da Addis Abeba a Roma Fiumicino è stato sospeso dal 28 marzo, fino a nuovo avviso.

Gabon: le autorità potrebbero adottare senza preavviso misure restrittive (dalla quarantena obbligatoria al respingimento in frontiera) per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l'Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.

Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la

chiusura dell'aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.

Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Guinea: le Autorità della Guinea Conakry hanno disposto che, a partire dal 9 marzo, sarà imposto un periodo di quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Kenya: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia. NB: è disponibile un volo dal Kenya, della compagnia NEOS, che opererà la tratta Mombasa-Nairobi-Milano Malpensa, il 31 marzo. Per informazioni e prenotazioni: www.neosair.it.

Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall'Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.

Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall'Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.

Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar

Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall'Europa

Marocco: sospensione di tutti i collegamenti con l'estero.

Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l'estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano

Mauritius: le Autorità delle Mauritius hanno interdetto l'accesso ai viaggiatori provenienti dall'Italia.

Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.

Namibia: la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali. La chiusura coinvolgerà anche le frontiere

terrestri e i porti.

Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l'Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.

Nigeria: le Autorità locali hanno disposto la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali in arrivo o partenza dalla mezzanotte del 23 marzo fino al 23 aprile.

Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.

Ruanda: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli da/per l'aeroporto internazionale di Kigali a partire dal 20 marzo e per un periodo iniziale di 30 giorni. Sono in vigore controlli sanitari anche all'uscita dal Paese. Qualsiasi passeggero in uscita che presenti sintomi compatibili con COVID-19 sarà trattenuto e condotto in isolamento per ulteriori accertamenti. In caso di test coronavirus positivo, il paziente verrà condotto presso strutture indicate dalle autorità locali. Sono stati chiusi i confini terrestri del Paese, tranne che per il rientro di cittadini e residenti ruandesi.

Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Senegal: sospensione dei collegamenti aerei con l'Italia.

Seychelles: ad eccezione dei cittadini e residenti, le autorità hanno vietato alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni. Misura analoga per gli sbarchi via mare.

Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.

Somalia: le autorità locali hanno decretato la proroga fino al 9 aprile della sospensione di tutti i voli internazionali,

inizialmente disposta fino al 2 aprile.

Sudafrica: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l'ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l'incidenza accertata del virus, tra cui l'Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.

Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Tanzania: tutti i viaggiatori provenienti da paesi a rischio sono confinati in quarantena obbligatoria a loro spese in strutture designate dal governo. A Zanzibar entra in vigore il 28 marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri. Sanzioni, ivi incluso l'arresto, potrebbero essere disposte nei confronti di chi diffonda informazioni false o non ufficiali su COVID-19.

Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all'interno del Paese

Uganda: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri. E' consentito il traffico merci, a condizione che vengano adottati precisi dispositivi sanitari indicati dalle autorità locali.

Zambia: per i viaggiatori provenienti da regioni interessate dal contagio, sono previste due casistiche: ai passeggeri che non dimostrano sintomi viene imposta una quarantena di 14 giorni presso il proprio domicilio; i passeggeri che invece dimostrano sintomi verranno trasportati a un centro di isolamento fino ad accertamento di avvenuta

Bando #Conciliamo – Nuovo termine per la trasmissione delle password

scritto da Francesco Cotini | Aprile 14, 2020



Facendo seguito alla nostra informativa del 7 aprile scorso, Vi informiamo che il Dipartimento Politiche per la Famiglia con [notizia](#) diffusa sul proprio sito web ha fissato un nuovo termine per l'invio delle **password**, il **17 aprile 2020**.

Sono tenuti alla trasmissione delle password tutti i soggetti proponenti ammessi a valutazione di cui al [link](#) contenuto nella comunicazione del 6 aprile dello stesso Dipartimento

Emergenza Covid-19: Premio ai lavoratori dipendenti ex art. 63 D.L. 18/2020 – ulteriori chiarimenti Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 18/E

scritto da Francesco Cotini | Aprile 14, 2020



Vi informiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.18/E del 9 aprile scorso, in allegato,

ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l'ambito di applicazione del premio di 100 euro per i lavoratori

dipendenti, previsto dall'art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Allegati

[risoluzione n. 18 del 9 aprile del 2020 100 euro dipendenti def](#)

Misure di semplificazione delle formalità doganali

scritto da Marcella Villano | Aprile 14, 2020



In considerazione dell'attuale contesto di crisi sanitaria, le competenti autorità marocchine hanno deciso l'introduzione di procedure semplificate con l'obiettivo di facilitare gli scambi commerciali.

Al fine di non ostacolare la fluidità degli scambi commerciali tra il Marocco e l'UE, la Dogana marocchina ha convenuto di accettare le copie in formato elettronico dei certificati EUR1 o EUR-MED (che danno luogo al trattamento preferenziale previsto dall'Accordo di Associazione Marocco-UE), corredati di timbro e firma manoscritta o digitale, o anche privi di timbri e firme, a condizione che le autorità doganali del Paese di esportazione ne assicurino a distanza l'autenticità (v. circolare allegata).

Resta comunque salva la possibilità di un controllo a posteriori: le dogane marocchine potranno dunque esigere la presentazione dei certificati originali una volta che la

situazione sarà tornata alla normalità.

Con la stessa finalità, l'Amministrazione delle Dogane ha altresì introdotto una procedura dematerializzata per le richieste di franchigia doganale da parte dei transitari e degli importatori marocchini, le quali dovranno pervenire agli Uffici competenti attraverso lo sportello unico online "PORTNET" (<https://www.portnet.ma/>).

Infine, il locale Servizio Fitosanitario (ONSSA) si è a sua volta impegnato ad accettare in formato elettronico i certificati sanitari e fitosanitari che devono accompagnare i prodotti vegetali e di origine animale importati nel Paese. In proposito si allega l'elenco degli ispettori dell'ONSSA in servizio nei vari posti di controllo doganale del Marocco, ai cui indirizzi email possono essere inviate le copie scansionate dei citati certificati.

Allegati

[response ONSSA certificats electroniques Adresses mails inspecteurs PIF Maroc VF2](#)

[Assouplissement C0](#)

**Emergenza COVID-19/CREDITO:
Autorizzazione UE aiuti art.
1 (Garanzia SACE) e art. 13
(Fondo di Garanzia per le**

PMI) e Raccomandazioni Banca d'Italia alle banche

scritto da Marcella Villano | Aprile 14, 2020



La Commissione Europea, con due specifiche Decisioni, ha **autorizzato** le misure previste dall'articolo 1 (**Garanzia SACE**) e dall'articolo 13 (**Fondo di Garanzia per le PMI**) del DL 23/20, cosiddetto DL Liquidità.

Informiamo, anche, che Banca d'Italia ha emanato delle raccomandazioni alle banche sulle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it).

In particolare, **Banca d'Italia**, affinché gli interventi emergenziali possano dispiegare pienamente i propri effetti a beneficio dell'intera collettività, **raccomanda alle banche** di:

- **pubblicizzare**, attraverso ogni strumento d'informazione disponibile, **le soluzioni che i singoli intermediari hanno adottato per gestire l'emergenza**, valutando l'opportunità di potenziare i canali di comunicazione telefonica, al fine di ridurre al minimo i disagi per la clientela e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti legge "Cura Italia" e "Liquidità";
- **garantire l'operatività delle proprie filiali**, quando sussistano difficoltà a fornire da remoto determinate tipologie di servizio;
- **mettere a disposizione dei clienti**, dove necessario, canali di trasmissione alternativi al sito web (canale telefonico, canale fisico). Nel caso di attivazione di servizi di assistenza telefonica, gli intermediari

- dovranno darne adeguata informativa alla clientela e applicare ogni sforzo per garantire il costante funzionamento dei contatti telefonici attivati;
- **fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle misure governative e sulle regole e procedure interne da adottare;** tali procedure andranno poi essere adeguate per superare eventuali ostacoli alla piena attuazione delle misure (a es. recependo, ove disponibile, la modulistica approntata dalle Autorità);
 - **dare delucidazioni sugli strumenti varati dal Governo,** chiarendo i casi in cui lo strumento non sia immediatamente disponibile per effetto dell'iter di legge (a es. per la necessità di attendere l'approvazione da parte delle autorità europee, o i decreti attuativi);
 - **predisporre senza indugio all'interno del proprio sito web una sezione dedicata all'accesso alle misure del Governo, chiara, agevolmente consultabile e facilmente accessibile dalla home page.** La sezione dovrà contenere risposte alle domande più frequenti (FAQ), anche rinviando all'analoga sezione disponibile sul sito del MEF, l'elenco della documentazione necessaria per la presentazione delle richieste. I moduli di richiesta dovranno specificare in maniera chiara e semplice le informazioni che il cliente deve fornire e la **documentazione** che deve essere presentata a supporto e dovranno essere scaricabili. Le informazioni da richiedere andranno comunque contenute nei limiti di quanto previsto dalle norme e di quanto strettamente necessario per l'accesso alla specifica misura cui il cliente è interessato.
 - **in caso di addebito delle rate di prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria, porre in essere le necessarie operazioni di riaccredito, accompagnate dalla sterilizzazione di ogni effetto sfavorevole a carico del cliente** (a es. l'applicazione di tassi di interesse ovvero di commissioni di

istruttoria veloce in caso di sconfinamento). Sul regime economico, andranno svolte valutazioni approfondite per rimuovere qualsiasi onere a carico della clientela non compatibile con le previsioni normative emergenziali;

- **valutare l'opportunità, al fine di ampliare quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti.**

Allegati

[Decisione Commissione Art. 13 DL 23](#)

[Decisione Commissione Art. 1 DL 23](#)

**Emergenza COVID-19/ACCORDO
Piccola Industria
Confindustria – SPACE 2000
Spa mascherine chirurgiche
medicali tre strati MS0100.
Nuova offerta per aziende**

associate.

scritto da datiweb | Aprile 14, 2020



In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori, riportiamo di seguito la nuova offerta e le condizioni di vendita **relative all'Accordo firmato con Space 2000 Spa**

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: mascherine@space2000spa.com e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando l'Associazione di Confindustria di appartenenza e in oggetto "Accordo Confindustria", e a m.villano@confindustria.sa.it

Consegne 5/7 giorni lavorativi da conferma ordine.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l'invio di fattura proforma, ma dopo la presentazione dei documenti di sdoganamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Space 2000 Spa ha sede legale in Torino, importa ed esporta prodotti da e verso i mercati asiatici da oltre 45 anni.

Space 2000 spa importa e distribuisce in esclusiva questo prodotto, contraddistinto da marchio CE del produttore ed indicazione del suo rappresentante europeo.

A maggior garanzia dell'acquirente, l'azienda, in qualità di importatore e distributore, fa testare tutti i prodotti presso

laboratori italiani. Il presente prodotto è risultato ampiamente conforme alle norme di riferimento.

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e, in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria, al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Emergenza COVID-19/Proroga chiusura attività produttive fino al 3 maggio p.v., indicazioni su vigilanza e manutenzione – DPCM 10 aprile 2020 e comunicato stampa Prefettura di Salerno

scritto da Marcella Villano | Aprile 14, 2020



Il Governo ha adottato ieri un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile **fino al 3 maggio prossimo**.

Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le

misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle **attività produttive**, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, **consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi**:

- attività indicate nell'Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (v. *infra*);
- **attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite.** Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della **preventiva comunicazione al Prefetto** della Provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. Nella comunicazione occorre **indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l'attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura.** Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di **sospendere l'attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.** Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene **che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto;**

- **attività degli impianti a ciclo continuo**, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell'attività, il nuovo DPCM prevede l'invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

- **attività dell'industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica**. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l'attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l'attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;

- servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Anche grazie al costante confronto di Confindustria con il Governo, il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, recependo anche gli orientamenti interpretativi contenuti nelle FAQ pubblicate da Confindustria. Ad esempio, per le **attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:**

1. l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione (v. FAQ 20, 21, 22);
1. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture (v. FAQ 23).

Per questa fattispecie, informiamo che la **Prefettura di Salerno**, con comunicato stampa allegato, ha reso noto come procedere. Le comunicazioni, compilate dal legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere spedite esclusivamente tramite P.E.C. solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: gabinetto.prefsa@pec.interno.it, indicando nell'oggetto: **comunicazione ai sensi dell'art. 2 DPCM 10 aprile 2020.**

Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si rammenta che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

1. la possibilità per i dipendenti delle attività non

sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest'ultimo;

1. ai fini dell'individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi: *i)* per tutte le attività non sospese, l'applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali; *ii)* la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; *iii)* il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Sulla base dell'impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse nelle FAQ di Confindustria diramate il 24 marzo scorso, anche con riguardo al **concetto di funzionalità** (v. FAQ 10 e ss.), **di filiera estera** (v. FAQ 16 e 17), di **e-commerce** (v. nostra FAQ 28), largamente confermate nelle FAQ del Governo, consultabili al link

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR1_gdNFqvLT6ufXiI62l77IzERu98rFZQ1owo0rhZ_bWR4XiwQR3lyvxz4

Al contrario, riguardo alle **modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO**, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il **settore industriale, soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2)**. Tali interventi non risolvono i problemi che si sono manifestati nelle filiere di produzione, confermando l'inadeguatezza dei Codici ATECO a descrivere la complessità del nostro sistema industriale.

Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la **riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati**.

Allegati

[COMUNICATO STAMPA nuovo DPCM 10 aprile 2020](#)

[decreto 10 aprile2020](#)

[FAQ+-+DPCM+22+marzo+2020](#)

Emergenza COVID-19/IMPORTAZIONE

MASCHERINE CHIRURGICHE e di DPI – Schema riassuntivo

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 14, 2020



Alleghiamo una nota riassuntiva sulle **disposizioni in atto riguardanti l'importazione di mascherine chirurgiche e filtranti e di dispositivi di protezione individuale-DPI.**

La nota evidenzia, altresì, le **procedure straordinarie previste per l'import di ciascuna tipologia di prodotto.**

Allegato

[IMPORTAZIONE_DPI_MASCHERINE_NOTA_apr_2020 \(1\) \(1\)](#)

Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – GIGLIO GROUP Spa mascherine FFP2 a norma CE per aziende associate

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 14, 2020



In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori,

riportiamo di seguito la nuova offerta e le condizioni di vendita **relative all'Accordo firmato con Giglio Group S.p.A.**

Tipologia	FFP2 – KN95
Lotto	2.000.000
Prezzo	2,95 euro + iva
Ordine minimo	5000 pezzi

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: salute@giglio.org e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it, indicando **inoltre l'Associazione di Confindustria di appartenenza** e in oggetto **"Accordo Confindustria"**, e a m.villano@confindustria.sa.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito delle richieste da parte delle imprese associate tramite il Sistema Confindustria, GIGLIO GROUP fornirà tempestivamente e direttamente alle imprese stesse l'offerta specifica con tutte le indicazioni ed i costi di trasporto. In caso di tempestiva conferma d'ordine Giglio Group emetterà contestualmente anche la fattura. Il pagamento della fornitura avverrà invece una volta sdoganata la merce.

Qualsiasi invito ad effettuare il pagamento alla conferma dell'ordine, non deve essere preso in considerazione. Richieste di questo tipo devono essere segnalate

a: fornituracovid@confindustria.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la SOCIETA' stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

GIGLIO GROUP fornisce DPI e mascherine a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GIGLIO GROUP, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GIGLIO GROUP fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.